

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA – SEZ. LAVORO

RICORSO

Nell'interesse del Sig. Prof.

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE
RICCARDO	PIDALA'	PDLRCR65M29F158J

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in caso di errori o omissioni, dall'Avv. Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), e dall'Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 – 090/8960421 o alle pec avvsantidelia@cnfpec.it – michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliato a Messina (studio Avv. Santi Delia), Via S. Agostino, -
ricorrente -

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;

per l'accertamento del diritto

nascente dalla sentenza di codesto On.le Tribunale 30 gennaio 2023 n. 143 ed il

risarcimento del danno

nascente dalla sentenza di codesto On.le Tribunale n. 13889/2019

PREMESSO:

- che l'odierno istante nell'ambito delle procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, relative al triennio 2014/2017, presentava domanda di aggiornamento del proprio punteggio richiedendo la valutazione del servizio militare;
- che a seguito del mancato riconoscimento di tale titolo da parte dell'Amministrazione agiva giudizialmente e otteneva prima in via d'urgenza e poi definitivamente in sede di merito il ricalcolo giudiziale del proprio



punteggio (sentenza di codesto On.le Tribunale n. 13889/2019 – all. 1);

- egli, tuttavia, pur ottenendo il ricalcolo del proprio punteggio attinente ai titoli, non veniva ricollocato da parte dell'Amministrazione nell'originaria posizione corretta e, soprattutto, non otteneva gli incarichi che, grazie a tale punteggio, avrebbe potuto stipulare a suo tempo;

- che codesto Tribunale di Messina con sentenza n. 143 del 30 gennaio 2023, passata in giudicato (cfr. all. 2), accoglieva il ricorso chiarendo che: *“dalla documentazione in atti risulta sufficientemente provato secondo un criterio di “capienza” con alta probabilità logica (v. Cass. n. 12491/2020) che, ove in sede di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017 fosse stato attribuito al Pidalà il punteggio corretto (85 p.), egli risultando primo per la classe A047 avrebbe ottenuto la titolarità della cattedra fin dal momento del compimento delle originarie operazioni, in particolare dall’a.s. 2017/2018. Invero, il docente convocato per tale anno scolastico e poi nominato dal 1 settembre 2018 presso la sede di Taormina era collocato in seconda posizione (con 74 p.). Riccardo Pidalà ha, quindi, diritto all’assegnazione di tale sede, più vicina al domicilio rispetto a quella di attuale titolarità, così come precisato nelle note. Invero gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, contrariamente a quanto asserito da parte resistente, retroagiscono alla data di proposizione della stessa (ossia di deposito del ricorso: 3 agosto 2017) e non a quella di pubblicazione dell’ordinanza cautelare (13 gennaio 2018), sicchè la verifica “ora per allora” dell’avente diritto alla nomina deve essere effettuata considerando le posizioni in graduatoria che il ricorrente avrebbe dovuto ricoprire all’epoca delle convocazioni (9 agosto 2017)”*;

- che, pertanto, il Tribunale di Messina ha accertato la retroattività degli effetti della sentenza e, dunque, il diritto all’assunzione sin dal 2017 e degli effetti favorevoli perduti a causa dell’inadempimento del Ministero agli obblighi derivanti dalla normativa sulle assunzioni nella scuola;

- che, dunque, in ottemperanza a tale sentenza, con diffida del 14 aprile 2023, dopo il passaggio in giudicato, il ricorrente chiedeva:

- il corretto inquadramento giuridico come in sentenza;
- il riconoscimento carta docente di euro 500 per i suddetti anni;



- il trasferimento d'ufficio presso l'Istituto Jaci di Messina;

- che, con riferimento a tale ultima richiesta, evidenziava che qualora il Prof. Pidalà fosse stato immesso in ruolo nell'anno scolastico 2017/2018, egli, nell'anno accademico 2021/2022 avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità ed in virtù del titolo di preferenza ex art. 3 L. n. 104/92 ed avrebbe ottenuto il trasferimento presso il suddetto Istituto scolastico, per una delle cattedre ivi disponibili per la classe di concorso A047 come si evince dal bollettino allegato (cfr. all. 3).

L'Amministrazione rispondeva che nulla era dovuto se non la retroattività giuridica dell'anzianità.

Anche in ragione del fatto che la procedura di mobilità per l'anno in corso ha avuto esito negativo, al ricorrente non resta che agire, anche in via d'urgenza, per ottenere l'attribuzione corretta della sede e, in sede di merito, i conseguenti diritti patrimoniali e a titolo di risarcimento del danno.

MOTIVI:

0. Sulla mancata evocazione in giudizio dell'USP, ci si riporta alla sentenza di codesto On.le Tribunale in epigrafe secondo cui *“la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al Ministero dell'Istruzione e del Merito (già M.I.U.R.), quale datore di lavoro del ricorrente, difettando invece in capo agli Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti")”*.

I. Sulla corretta ottemperanza alla sentenza in epigrafe anche con riguardo alla successiva procedura di mobilità.

Come anticipato la sentenza in epigrafe ha riconosciuto che il Prof. Pidalà, dal 2017, aveva diritto alla sede nella provincia di Messina. Se così è, come è stato accertato con sentenza passata in giudicato, non possono che derivarne anche i successivi effetti legati al giudicato stesso. Se il ricorrente dal 2017 fosse stato in Provincia di Messina, da tale sede, avrebbe potuto ottenere il trasferimento infra provinciale.

Documentalmente abbiamo dimostrato che ne aveva diritto.

Dal 2021, dunque, egli aveva diritto ad ottenere la sede a Messina presso l'Istituto Jaci.

Ed infatti come già chiarito dalla sentenza in epigrafe *“gli effetti sostanziali e*



processuali della domanda giudiziale, contrariamente a quanto asserito da parte resistente, retroagiscono alla data di proposizione della stessa (ossia di deposito del ricorso: qui il 2019, n.d.r.) e non a quella di pubblicazione dell'ordinanza cautelare (qui sentenza del 2023, n.d.r.), sicchè la verifica "ora per allora" dell'avente diritto alla nomina deve essere effettuata considerando le posizioni in graduatoria che il ricorrente avrebbe dovuto ricoprire all'epoca delle convocazioni (2021, n.d.r.). Pertanto, dalla sentenza suindicata (che non risulta impugnata ed è quindi definitiva) discende anche l'obbligo dell'Amministrazione di riconoscere" l'attribuzione della sede successivamente spettante.

"Quanto alla lamentata partecipazione alla procedura del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge di stabilità del 2015, la normale retroattività della sentenza di merito alla data del deposito del ricorso giudiziario eliminerebbe ex tunc gli effetti dell'attuale estromissione ove realizzata colpevole non attribuzione del posto spettante alla ricorrente medesima" (Tribunale di Palermo, 21 agosto 2015 in R.G. 9402/15).

Ed ancora è stato chiarito che *"la normale retrodatazione degli effetti della sentenza definitiva alla data della domanda giudiziale esclude che il pregiudizio paventato dalla parte ricorrente (mancata partecipazione al piano straordinario per le immissioni in ruolo, appunto) possa dirsi irreparabile, risolvendosi, da un lato, nella perdita delle retribuzioni relative al periodo di assunzione eventualmente conseguite (che avendo ad oggetto il pagamento di somme di denaro soggiacciono al principio genus numquam perit e sono peraltro soggette ad incrementarsi per effetto degli accessori ex art. 429 c.p.c.) e, dall'altro, nella mancata temporanea attribuzione del punteggio di servizio (che giammai potrebbe esserle negato all'esito del giudizio di merito, una volta accertato che la sua mancata assunzione è dipesa dal fatto imputabile all'amministrazione: arg. ex art. 1206 ss. c.c.)"* (Trib. Cosenza, ord. 21 novembre 2015, n. 19126).

In caso identico codesto On.le Tribunale ha chiarito che *"avendo la ricorrente dimostrato la assunzione di insegnanti con un punteggio inferiore, non può che concludersi nel senso che sarebbe stata certa la sua individuazione quale*



destinataria di proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato ove la pubblica amministrazione avesse fatto corretto uso dei propri poteri datoriali, innanzitutto già tenendo conto della avvenuta ammissione con riserva nella graduatoria da cui era stata esclusa e in ogni caso poi prendendo atto della statuizione di cui alla sentenza del Tar Lazio n. 13912/2019, per effetto della quale avrebbe dovuto immettere senz'altro in ruolo la ricorrente. Come osservato dal Tribunale di Vibo Valentia nella sentenza n. 272/2018 del 19 settembre 2018, “Diversamente ragionando, infatti, oltre a sterilizzare la posizione soggettiva del ricorrente, ne risulterebbe vulnerata l'autorità della pronuncia emanata dal Tribunale, con inammissibile compromissione contestuale dei principi costituzionali in materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, la quale risulterebbe vanificata laddove – pur a fronte di una pronuncia favorevole al lavoratore – a questi fosse precluso di godere delle conseguenze direttamente e immancabilmente derivanti – senza sostanziale margine di discrezionalità per la controparte – dall'accoglimento della sua originaria azione giudiziaria”» (così Trib. Catania, 20 aprile 2021, n. 1954, est. dott.ssa Patrizia Mirenda mutuando Tribunale di Messina a fondamento della sentenza n. 36/2019 del 18 gennaio 2019, che per facilità si allega al presente ricorso – all. 4). “Da tanto discende anche l'insorgenza del diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno subito, da quantificarsi in misura corrispondente al trattamento retributivo che, come sopra dimostrato, avrebbe percepito ove l'amministrazione la avesse immessa in ruolo a decorrere dall'1 settembre 2105. Tale soluzione deriva dal principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa” (Cass. n. 7858 /2008; Cass.



n. 15838 /2002; e, da ultimo, Cass. 9193/2018; così anche Trib. Catania, 20 aprile 2021, n. 1954, est. dott.ssa Patrizia Mirenda).

E' sin troppo noto, peraltro, che la declaratoria di illegittimità delle scelte della P.a. inerenti la valutazione dei titoli in una procedura concorsuale *“comporta, in sede di esecuzione del giudicato, l’obbligo per l’amministrazione di adeguare la situazione di fatto e di diritto al disposto della sentenza demolitoria, attraverso l’eliminazione ex tunc di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti medio tempore dall’esecuzione dell’atto poi annullato”* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 8 marzo 2011, n. 2082), ragion per cui è sin dalla naturale e virtuale chiamata dalla graduatoria che la carriera di parte ricorrente va ricostruita. D'altra parte, mutuando i principi del G.A. espressi prima della riforma del pubblico impiego, *“si deve ritenere che l’obbligo ripristinatorio, effetto della pronuncia di annullamento di un provvedimento amministrativo, trovi ragione nell’esigenza di riequilibrare gli effetti prodotti dal provvedimento amministrativo prima del suo annullamento. Tali effetti non possono mantenersi, perché altrimenti sarebbe contraddetta l’efficacia ex tunc della eliminazione del provvedimento annullato; può dirsi, quindi, che l’effetto ripristinatorio sia una diretta conseguenza della caducazione del provvedimento e rientri a pieno titolo nei doveri di esecuzione che gravano sulla P.A. in conseguenza della sentenza di annullamento”*. E ciò in quanto *“il privato è interessato non tanto alla caducazione dell’atto quanto soprattutto a conseguire il bene della vita illegittimamente sottrattogli dell’illegittimo esercizio del potere amministrativo”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409).

È per questo, dunque, che *“nel caso di accertamento, in sede giurisdizionale, del diritto alla nomina del vincitore di un concorso a pubblico impiego, dalla pronuncia giudiziale discende l’obbligo per la p.a. di ricostruire la carriera del ricorrente vittorioso, nonché l’obbligo di corrispondere retroattivamente il trattamento economico corrispondente, a partire dal momento della verificata sussistenza delle condizioni normative prescritte, non potendo ricadere sul ricorrente le conseguenze negative di un’assunzione in servizio disposta con ritardo certamente non imputabile al medesimo”* (Cons. St., Sez. V, 29 luglio



2003, n. 4308 e 4 settembre 1995, n. 1264). E' indiscutibile, dunque, che “[i]l dipendente pubblico che non abbia potuto prestare servizio per fatto imputabile all'amministrazione ha diritto a percepire la retribuzione per tutto il relativo periodo, in tal caso il principio che subordina la corresponsione del trattamento economico all'effettiva esplicazione dell'attività lavorativa subisce una deroga ogniqualevolta sia stato un illegittimo comportamento dell'amministrazione ed impedire la naturale evoluzione del rapporto giuridico già costituito” (Cons. St., Sez. VI, 5 aprile 2006, n. 1757; Sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8221, 9 luglio 2002, n. 3821 e 14 maggio 2001, n. 2648; T.A.R. Lazio, Sez. III, 6 giugno 2005, n. 4426).

I dati giurisprudenziali sopra riportati, invero pacifici, non sono altro che la scontata applicazione dei principi codificati con gli artt. 1206 e 1207 c.c. a mente del quale “quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore”. Per tale ragione non v'è dubbio che parte ricorrente debba beneficiare del diritto all'assunzione sin dal momento in cui ne avrebbe avuto il diritto con il contestuale riconoscimento degli effetti giuridici ed economici.

II. Gli ulteriori diritti economici nascenti dalla sentenza: la carta docente.

Come è noto ai sensi dell'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M. del 23/09/2015 è stato disposto che “*al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale*”.

Stante il fatto che, con la sentenza in epigrafe, è stato attribuito il ruolo dall'a.s. 2017/2018 egli ha diritto al bonus carta docente per gli anni 2017/2018, 2018/19, 2019/2020, 2020/21 per un totale di € 2000,00.

Invero tali somme gli spetterebbero comunque a titolo risarcitorio in virtù della pacifica giurisprudenza frattanto maturata che ha riconosciuto anche nei



confronti dei precari.

In subordine, dunque, si chiede il riconoscimento del beneficio per gli anni 2018/2019 ove lavorato dal 22/10/2018 al 30/6/2019 e per il 2020/21 ove ha lavorato dal 25/9/2020 al 31/8/2021 e dunque per un totale di € 1000.

Come efficacemente messo in luce dalla pronuncia del Consiglio di Stato (cfr. CDS, sent. n. 1842/2022) dal confronto tra le due normative si arriva alla paradossale situazione in cui *“vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”*. Risulta chiara *“la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti”*.

Essendo definitivamente intervenuto l’annullamento dell’atto amministrativo generale impugnato, dunque, il giudizio in essere, sulla base della giurisprudenza pacifica anche del G.A. (cfr. ex multis: T.A.R Lazio, III sez., sentenza n. 2796/2016, Consiglio di Stato, III sez., sentenza n. 3307/2016, Consiglio di Stato, VI sez., sentenza n. 6212/2011), non potrà che limitarsi a prendere atto di tale annullamento rendendo dunque certa liquida ed esigibile la prestazione economica.

In tema, peraltro, si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, chiamata a valutare la compatibilità della normativa interna con la normativa sovranazionale, ha affermato che la normativa sovranazionale, ed in particolare, *“la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo*



determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (Cfr. CDGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).

III. Il profilo risarcitorio nascente dalla precedente sentenza in epigrafe.

Come chiarito dalla sentenza in epigrafe “il dipendente può agire in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti il diritto all'assunzione, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori (v. Cass. n. 28138/2021, n. 16665/2020)”.

Si chiede, quindi, il risarcimento del danno in forma specifica nella misura rappresentata dalle differenze retributive percepite avendo ottenuto supplenze dall'aa.ss. 2017/2018 sino all'a.s. 2021/2022 supplenze non in misura piena come sarebbe stato in ipotesi di ottenimento, che spetta sulla base del giudicato, del ruolo.

L'illegittima condotta dell'Amministrazione resistente, che non ha provveduto a riconoscere al ricorrente il punteggio dovuto per lo svolgimento del servizio militare, ha, nella sostanza, impedito l'assunzione, con orario pieno, in servizio e quindi la percezione delle retribuzioni dovute. Nella successiva tabella verrà indicato l'ammontare delle retribuzioni certamente dovute al ricorrente, ossia quelle che vanno dall'a.s. 2017/2018 in poi, fermo restando che, qualora si accerti il diritto all'assunzione a data anteriore anche le relative retribuzioni andranno calcolate a partire da questa data.



Prof. Riccardo Pidalà
dal 01.09.2017 al 31.08.2020

anno	percepito scuola pubblica	percepito scuola privata	totale percepito	dovuto scuola pubblica	differenza
2017					
gennaio					
febbraio					
marzo					
aprile					
maggio					
giugno					
luglio					
agosto					
settembre	0,00	455,73	455,73	1.958,07	1.502,34
ottobre	0,00	476,30	476,30	1.958,07	1.481,77
novembre	0,00	527,50	527,50	1.958,07	1.430,57
dicembre	0,00	404,56	404,56	1.958,07	1.553,51
tredicesima	0,00	1.399,64	1.399,64	589,52	-810,12
TOTALE	0,00	3.263,73	3.263,73	8.421,80	5.158,07



Prof. Riccardo Pidalà
dal 01.09.2017 al 31.08.2020

anno 2018	percepito scuola pubblica	percepito scuola privata	totale percepito	dovuto scuola pubblica	differenza
gennaio	0,00	394,77	394,77	1.958,07	1.563,30
febbraio	0,00	269,16	269,16	1.958,07	1.688,91
marzo	0,00	197,39	197,39	1.997,27	1.799,88
aprile	0,00	305,06	305,06	1.997,27	1.692,21
maggio	0,00	314,03	314,03	1.997,27	1.683,24
giugno	0,00	233,28	233,28	1.997,27	1.763,99
luglio	0,00	179,44	179,44	1.997,27	1.817,83
agosto	0,00	170,47	170,47	1.997,27	1.826,80
settembre	0,00	127,40	127,40	1.997,27	1.869,87
ottobre	299,29	182,01	481,30	1.997,27	1.515,97
novembre	997,69	163,80	1.161,49	1.997,27	835,78
dicembre	997,69	154,70	1.152,39	1.997,27	844,88
tredicesima	151,74	286,63	438,37	1.807,77	1.369,40
TOTALE	2.446,41	2.978,14	5.424,55	25.696,59	20.272,04



Prof. Riccardo Pidalà
dal 01.09.2017 al 31.08.2020

anno 2019	percepito scuola pubblica	percepito scuola privata	totale percepito	dovuto scuola pubblica	differenza
gennaio	997,69	145,60	1.143,29	2.123,13	979,84
febbraio	1.012,00	109,20	1.121,20	2.123,13	1.001,93
marzo	1.005,19	72,80	1.077,99	2.123,13	1.045,14
aprile	1.009,01	127,40	1.136,41	2.123,13	986,72
maggio	1.022,63	136,50	1.159,13	2.123,13	964,00
giugno	1.009,01	200,20	1.209,21	2.123,13	913,92
luglio	0,00	109,20	109,20	2.123,13	2.013,93
agosto	66,94	136,50	203,44	2.123,13	1.919,69
settembre	0,00	91,00	91,00	2.123,13	2.032,13
ottobre	0,00	91,00	91,00	2.123,13	2.032,13
novembre	0,00	91,00	91,00	2.123,13	2.032,13
dicembre	0,00	91,00	91,00	2.123,13	2.032,13
tredicesima	0,00	0,00	0,00	2.123,13	2.123,13
TOTALE	6.122,47	1.401,40	7.523,87	27.600,69	20.076,82



Prof. Riccardo Pidalà
dal 01.09.2017 al 31.08.2020

anno 2020	percepito scuola pubblica	percepito scuola privata	totale percepito	dovuto scuola pubblica	differenza
gennaio	0,00	91,00	91,00	2.123,13	2.032,13
febbraio	0,00	91,00	91,00	2.123,13	2.032,13
marzo	0,00	91,00	91,00	2.123,13	2.032,13
aprile	0,00	91,00	91,00	2.123,13	2.032,13
maggio	0,00	91,00	91,00	2.123,13	2.032,13
giugno	0,00	91,00	91,00	2.123,13	2.032,13
luglio	0,00	0,00	0,00	2.123,13	2.123,13
agosto	0,00	0,00	0,00	2.123,13	2.123,13
settembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ottobre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
novembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tredicesima	0,00	0,00	0,00	1.415,42	1.415,42
TOTALE	0,00	546,00	546,00	18.400,46	17.854,46



DOMANDA CAUTELARE

Limitatamente al motivo I, inerente la corretta attribuzione della sede si spiega domanda cautelare.

Senza un intervento cautelare, difatti, il ricorrente non potrebbe, nuovamente, ottenere alcun posto su Messina che, invece, anche in sovrannumero presso l'Istituto Jaci, gli spetta giacchè, ora per allora, ha diritto ad averlo. Viceversa il ricorrente sarebbe costretto, ancora, ad avere una sede di servizio lontano dalla propria residenza.

E ciò, si badi bene, dopo 6 anni dal primo giudizio e due giudicati il ricorrente è costretto, ancora una volta, a chiedere giustizia in quanto l'Amministrazione, neanche a fronte di due giudicati, ritiene di porre in essere un qualche intervento conciliativo volto ad evitare l'ennesimo contenzioso.

Quanto sopra premesso e ritenuto, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto, voglia:

- 1) Accertare, sin dalla fase cautelare, il diritto del ricorrente all'attribuzione della sede di servizio presso l'Istituto Jaci di Messina a partire dall'a.s. 2021/2022, riconoscendo allo stesso la relativa anzianità giuridica presso tale sede;
- 2) per l'effetto, condannare, sin dalla fase cautelare, l'Amministrazione resistente a trasferire il ricorrente presso tale sede riconoscendogli l'anzianità giuridica dall'a.s. 2021/22 in tale sede;
- 3) accertare e dichiarare il diritto di ottenere il bonus carta docente per gli anni dal 2017/18 al 2020/21 cui avrebbe avuto diritto se immesso in ruolo come dichiarato in sentenza in epigrafe per € 2.000,00 o, in subordine, per aver comunque svolto il servizio quale precario, per gli anni 2018/2019 ove ha lavorato dal 22/10/2018 al 30/6/2019 e per il 2020/21 ove ha lavorato dal 25/9/2020 al 31/8/2021 e dunque per un totale di € 1000 (ex multis Tribb. Catania 928/23, Catania 4336/22, Teramo 41/23, Lanciano 235/22, Vasto



159/22, Arezzo 145/22, Biella 17/23, Bologna 19/23, Cassino 473/22, Catania 3798/22, Cosenza 1788/22, Crotone 874/22, Cuneo 22/23, Fermo 181/22, Ferrara 4/23, Firenze 21/23, Foggia 3566/22, Genova 17/23, Gorizia 91/22, La Spezia 228/22, Livorno 22/23, Lodi 279/22, Mantova 11/23, Marsala 803/22, Milano 2816/22, Napoli 474/23, Napoli nord 111/23, Nuoro 133/22, Palermo 7886/22, Palmi 1560/22, Perugia 167/22, Pistoia 9/23, Potenza 64/23, Reggio Emilia 319/22, Roma 10035/22, Rovigo 7/23, Savona 228/22, Siena 234/22, Terni 424/22, Torino 1258/22, Trani 1907/22, Treviso 514/22, Udine 241/22, Velletri 42/23, Verbania 121/22, Vercelli 224/22, Vicenza 410/22 -), se del caso a titolo risarcitorio, con condanna del Ministero agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla parte ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4) In ogni caso accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per le differenze tra quanto percepito tra il mese di settembre 2017 e il mese di settembre 2021 in misura pari a € 63.361,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

5) In via istruttoria, ove vi sia contestazione sul superiore dato, disporre consulenza tecnico-contabile che accerti l'ammontare delle retribuzioni e di tutti gli emolumenti dovuti a seguito dall'assunzione in servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione ai sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile e, vertendo in materia di pubblico impiego, è dovuto un c.u. di € 259,00

Messina-Roma, 9 giugno 2023

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

